

LOTTO N. 6
POLIZZA ASSICURATIVA
INCENDIO - FURTO - EVENTI SOCIOPOLITICI -
EVENTI ATMOSFERICI - KASKO
VEICOLI DEI DIPENDENTI

La presente polizza stipulata tra

UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI
Piazza Libertà 2
14015 – San Damiano d’Asti (AT)
01579270057

e la Società Assicuratrice

XXXXXX
XXXXXX

DURATA DELLA POLIZZA

Dalle ore 24.00 del	31.01.2022
Alle ore 24.00 del	31.01.2025

Determinazione del premio

Si conviene che il computo del premio lordo sia determinato in €/Km

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo **di Km 18.500**.

SUDDIVISIONE DI KM PER CIASCUN ENTE:

ENTE	KM PERCORSI	PREMIO / KM	TOTALE
UNIONE TERRE DI VINI E TARTUFI	1.000		
CELLE ENOMONDO	2.000		
CISTERNA D'ASTI	1.500		
REVIGLIASCO	3.000		
SAN DAMIANO	10.000		
TIGLIOLE	1.000		
TOTALI	18.500		

Regolazione del premio

Alla fine di ciascun periodo annuo di validità dell'assicurazione il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione del premio.

La differenza risultante dall'appendice di regolazione sarà versata, nei tempi contrattualmente previsti all'Art. 14 che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone
Compagnia	l'Impresa Assicuratrice
Degrado	il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo
Franchigia	La parte del danno che resta a carico dell'Assicurato
Indennizzo	la somma dovuta dalla Compagnia
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto	la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Descrizione del rischio

La garanzia è prestata per i veicoli utilizzati dai dipendenti, amministratori, segretari e tecnici dell'Ente, (purché non di proprietà dell'Ente), per motivi di lavoro e/o servizio durante l'espletamento della loro attività.

In caso di sinistro l'Ente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta che attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso del veicolo per motivi di servizio.

Art. 2 - Rischi assicurati

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o perdita dei veicoli di cui all'art. 1, conseguenti a:

- 1) incendio, scoppio, esplosione, implosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- 2) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina;
- 3) tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio e vandalismo (eventi socio politici)
- 4) inondazione, trombe d'aria, grandine, neve, valanghe, slavine, uragani e bufere compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi (eventi atmosferici)
- 5) la rottura di cristalli fino alla concorrenza di 1.000,00 euro per ogni sinistro indennizzabile.
- 6) la Compagnia fino alla concorrenza di 1.000,00 euro per ogni sinistro indennizzabile, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato alla destinazione da egli prescelta (Soccorso stradale).
- 7) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (kasko), il traino sia attivo che passivo, le manovre a spinta o a mano.

Art. 3 - Veicoli assicurati

L'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati, nonché delle generalità delle persone che utilizzano i veicoli stessi.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio definitivo, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti, sui quali l'Ente si impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo di destinazione;
2. generalità della persona autorizzata alla percorrenza;
3. indicazione della targa
4. numero dei chilometri percorsi

Tali registri e documenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati dal Contraente e dovranno essere messi a disposizione delle persone incaricate dalla Compagnia di effettuare accertamenti e controlli.

Sono considerati veicoli anche quelli immatricolati come autocarro pur essendo adibiti ad uso privato (pickup, fuori strada, suv).

Art. 4 - Forma di assicurazione - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza per ciascun veicolo di Euro 15.000,00 fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 5 - Impianti installati ed accessori fono-audio-visivi

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati. Pertanto, nel caso in cui detti impianti modifichino il valore commerciale definito al precedente articolo, ne verrà tenuto conto in sede di liquidazione del danno, sempreché venga resa disponibile la relativa documentazione.

Art. 6 - Esclusioni relative alle garanzie incendio e furto

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, occupazioni militari, invasioni, e sviluppo comunque insorto controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali.

Art. 7 - Esclusioni relative alla sola garanzia kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- 2) verificatisi in occasione di attività illecite del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
- 3) determinati da vizi di costruzione;
- 4) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art.2;
- 5) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 8 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale al momento del sinistro.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 40%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Tale degrado non verrà applicato se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del veicolo o natante assicurato.

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale

ove ha sede il Contraente. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Compagnia e Assicurato in parti uguali.

Art. 9 - Recuperi

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia.

Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dello stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento, diviene di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente, se invece, l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito tra le parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato, se la Compagnia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può richiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto.

Art. 10 - Danni cagionati da colpa grave

La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo assicurato.

Art. 11 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Limitatamente alla garanzia kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 del Codice Civile. nei confronti del conducente del veicolo.

Art. 12 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, i paesi dell'Unione Europea ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di assicurazione.

Art. 13 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della polizza al broker, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura; in caso di pagamento del premio successivo al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione ritenuta corretta emessa dalla Società.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A.,

ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni volutamente inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 15 - Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 16 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

Art. 17 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni constatato aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 19 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 20 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 21 - Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione.

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della

suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 22 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 23 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 24 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aminta Srl in qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, La Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo.

Art. 25 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'